



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021 (RS 818.101.26); Modifica del ... (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19)

Stato: 25.08.2021 / entrata in vigore della modifica: ...

Art. 6 cpv. 2 lett. f e g nonché cpv. 3

A seguito dell'estensione della limitazione dell'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato in caso di manifestazioni, in luoghi chiusi di strutture della ristorazione, bar e club nonché in altre strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico, devono essere adeguate di conseguenza le *lettere f e g*. Dato l'obbligo del certificato, in questi settori non sarà più necessario portare la mascherina nei luoghi chiusi.

Poiché è altresì previsto di limitare l'accesso ai luoghi chiusi di stabilimenti balneari (incl. bagni termali e parchi acquatici) alle persone a partire dai 16 anni in possesso di un certificato e che quindi, in linea generale, non sarà più obbligatorio portare la mascherina al chiuso, il *capoverso 3* può essere abrogato.

Art. 12 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2

Cpv. 1: d'ora in avanti, i luoghi chiusi di strutture della ristorazione, bar e club in cui la consumazione avviene sul posto dovranno restare accessibili soltanto alle persone a partire dai 16 anni in possesso di un certificato (*lett. a*). Di conseguenza, oltre all'elaborazione e all'attuazione di un piano di protezione secondo l'articolo 10 capoverso 3, non saranno adottate ulteriori misure, come per esempio l'obbligo della mascherina anche quando non si consuma al tavolo. Gli ospiti di luoghi chiusi di strutture della ristorazione potranno così, per esempio, andare al buffet o ai servizi igienici senza portare la mascherina. Il controllo del possesso o meno del certificato dovrà essere effettuato all'entrata (in particolare in caso di self-service) o al più tardi al momento del primo contatto del personale di servizio con i clienti al tavolo; questo può influire sulla regolamentazione sul posto quanto all'obbligo di portare la mascherina lungo il tragitto dall'entrata al posto a sedere. Il gestore deve garantire che queste misure siano attuate in modo mirato e coerente. Se un gestore offre il take-away, i clienti che provvedono soltanto al ritiro del cibo ordinato potranno essere ammessi nel settore adibito al ritiro senza presentare il certificato; sono, tuttavia, tenuti a portare la mascherina e, per quanto possibile, a rispettare la distanza obbligatoria.

Per le aree esterne, i gestori devono poter decidere liberamente se limitare o meno l'accesso. In assenza di una limitazione, resteranno valide le prescrizioni finora vigenti, ossia tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci (*lett. b*). Se nelle aree esterne l'accesso non sarà

limitato alle persone con certificato, queste persone potranno usufruire anche dei servizi igienici nei luoghi chiusi, ma dovranno portare la mascherina.

A seguito dell'obbligo del certificato nei luoghi chiusi, il *capoverso 2* può essere abrogato.

Articolo 13

Cpv. 1: come finora, le discoteche e le sale da ballo potranno aprire soltanto se limiteranno l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato. Nella pratica è emerso che a causa degli spazi solitamente ristretti e della forte affluenza di pubblico, il rischio di un evento di super-spreading in queste strutture non debba essere sottovalutato, malgrado l'obbligo del certificato, fintanto che tra i clienti ci sarà una gran parte di persone testate. Per facilitare un eventuale tracciamento dei contatti nel caso in cui, malgrado l'obbligo del certificato, un cliente, per esempio di una discoteca, risulti successivamente positivo al test della COVID-19, queste strutture dovranno in futuro anche registrare i dati di contatto degli ospiti.

Cpv. 2: d'ora in avanti, anche le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico che aprono ai visitatori non soltanto le aree esterne dovranno limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato. Si tratta per esempio di musei, cinema, biblioteche, sale da bowling, escape room, centri di fitness, ma anche strutture per il tempo libero, come zoo o per esempio il museo dei trasporti di Lucerna, in cui i visitatori possono passare dalle aree interne a quelle esterne e viceversa. Se le biglietterie e i servizi igienici sono gli unici locali al chiuso e il pubblico si trova altrimenti esclusivamente all'aperto, la struttura continuerà ad essere considerata come dotata di aree esterne. Non vi rientrano le strutture alberghiere (tuttavia, nelle annesse strutture della ristorazione varrà l'obbligo del certificato).

Art. 14

In futuro, le manifestazioni in luoghi chiusi potranno continuare a svolgersi soltanto limitando l'accesso alle persone con un certificato (per le deroghe, cfr. art. 14a). Per le manifestazioni all'aperto questa limitazione dovrà restare facoltativa, salvo nel caso di grandi manifestazioni. Per manifestazioni all'aperto che non richiedono il certificato dovranno restare valide le prescrizioni finora vigenti (*cpv. 1*). Anche le manifestazioni private all'aperto con al massimo 50 persone resteranno ammesse purché siano rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il comportamento (*cpv. 2*), a meno che non si svolgano nelle aree esterne di strutture accessibili al pubblico.

Art. 14a

Non tutte le manifestazioni in luoghi chiusi dovranno soggiacere imperativamente all'obbligo del certificato. Non da ultimo, per motivi di proporzionalità diverse strutture dovranno esserne esentate.

Cpv. 1: piccole manifestazioni, con al massimo 30 persone che si incontrano regolarmente nello stesso gruppo e sono conosciute dall'organizzatore, potranno continuare a svolgersi anche senza l'obbligo del certificato (*lett. a*). Questo è il caso, per esempio, degli incontri di associazioni, ma anche di cori o gruppi di yoga, che si esercitano o praticano negli stessi gruppi. Le restanti prescrizioni dovranno restare invariate (limitazione ai due terzi della capienza, obbligo della mascherina secondo l'articolo 6 e

mantenimento della distanza obbligatoria nel limite del possibile, cfr. *lett. b e c*). Soltanto la consumazione di cibi e bevande sarà vietata, dato che l'obbligo del certificato è previsto per la consumazione nei luoghi chiusi di strutture della ristorazione e che l'obbligo della mascherina vale in linea generale nei luoghi chiusi (*lett. d*). Naturalmente, come avviene sui trasporti pubblici, malgrado l'obbligo della mascherina o nell'ambito di un allenamento in palestra, si potrà per esempio bere e mangiare qualcosa velocemente senza che ciò sia esplicitamente disciplinato.

Cpv. 2: anche per lo svolgimento in una cerchia ristretta di manifestazioni religiose, funerali, manifestazioni nel quadro delle ordinarie attività e prestazioni delle autorità (p. es. matrimoni civili, procedure di conciliazione e giudiziarie o esami di guida teorici condotti dai servizi di circolazione) nonché in caso di manifestazioni per la formazione dell'opinione politica (p. es. assemblee di delegati) non dovrà valere l'obbligo del certificato alle condizioni quadro di cui al capoverso 1, soprattutto per considerazioni legate ai diritti fondamentali. Soltanto la lettera b non si applica in base alla situazione, ossia in questo caso non dovrà trattarsi di un'associazione o di un gruppo fisso, i cui membri sono conosciuti dall'organizzatore. Tuttavia, dovranno essere registrati i dati di contatto per poter garantire comunque l'eventuale tracciamento dei contatti. Per tali manifestazioni con più di 30 persone sarà tuttavia previsto anche l'obbligo del certificato, che costituisce una misura molto meno restrittiva di un eventuale divieto; anche in relazione ai diritti fondamentali interessati (in particolare la libertà di credo e di coscienza), l'estensione dell'obbligo del certificato è da considerarsi una misura proporzionata alla luce dell'attuale forte crescita delle ospedalizzazioni.

Cpv. 3: le manifestazioni private che non si svolgono in locali accessibili al pubblico potranno continuare a svolgersi se vi parteciperanno al massimo 30 persone e saranno rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il comportamento.

Art. 15 cpv. 1^{bis}

Nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club che accolgono ospiti nel quadro di grandi manifestazioni all'aperto con obbligo del certificato, quest'ultimo dovrà valere anche per le loro aree esterne, per esempio stand take-away o esercizio di bar in occasione di grandi festival.

Art. 18

A causa della forte affluenza di pubblico e dei conseguenti rischi di trasmissione, d'ora in avanti anche alle fiere specialistiche e aperte al pubblico, che non si svolgono esclusivamente all'aperto, si dovrà limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato (*lett. a*). In caso contrario, è tuttora previsto che l'organizzatore rediga un piano di protezione (*lett. b*) e, a seconda delle dimensioni della fiera, richieda un'autorizzazione cantonale (*lett. c*).

Art. 20 lett. b e d

Nei luoghi chiusi, anche le attività sportive e culturali devono poter essere svolte solo da persone a partire dai 16 anni con un certificato (*lett. d*). Ciò corrisponde alla limitazione all'accesso ai luoghi chiusi di strutture dei settori dello sport e della cultura. Pertanto, in futuro anche nei centri fitness l'allenamento di persone a partire dai 16 anni sarà possibile solo se saranno in possesso di un certificato. Da questa restrizione dovranno essere esentati in particolare gli allenamenti o le prove in spazi separati con al

massimo 30 persone di associazioni o di altri gruppi costituiti da una cerchia fissa di persone (p. es. gruppi di allenamento fissi o formazioni musicali). Se i gruppi si allenano in spazi separati tra loro (p. es. in palestre suddivise da pannelli divisorii), nella stessa struttura possono essere presenti anche più gruppi contemporaneamente. Continuerà a essere necessaria un'areazione efficace dei locali.

Se le attività sportive e culturali sono svolte nel quadro di una manifestazione (p. es. un torneo di calcio o un concerto), si applicano gli articoli 14–15 per quanto riguarda le limitazioni dell'accesso, del numero di persone e della capienza (*lett. b*).

Non sono previste modifiche per le aree esterne.

Art. 21

In base all'introduzione dell'obbligo del certificato per le persone a partire dai 16 anni, anche nel settore del tempo libero occorrerà privilegiare d'ora in poi le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù solo per bambini e giovani al di sotto dei 16 anni.

Art. 25 cpv. 2^{bis}

Dato il significativo peggioramento della situazione epidemiologica, anche nel settore lavorativo, a determinate condizioni, emerge la necessità di poter verificare il possesso del certificato, per consentire ai datori di lavoro di ottemperare al loro obbligo di tutela della salute rispettivamente della protezione nei confronti di terzi. In determinati settori lavorativi (come ad esempio negli ospedali o nelle case di cura), questo è già ammesso indiscutibilmente alle abituali condizioni quadro del diritto del lavoro. In altre categorie o settori permangono tuttavia ancora incertezze sulla legittimità d'impiegare il certificato. La presente disposizione dovrebbe fare chiarezza ai sensi di una *lex specialis*. In tal modo, i datori di lavoro devono essere autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di cui all'articolo 3, se questo serve a stabilire misure di protezione opportune o all'attuazione del piano di test di cui all'articolo 7 capoverso 4. Il risultato della verifica non può essere utilizzato per altri scopi. Inoltre non devono crearsi discriminazioni tra le persone vaccinate da un lato e quelle guarite o i lavoratori non vaccinati dall'altro, ossia è inammissibile una disparità di trattamento applicata per motivi non oggettivi. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro di diritto pubblico, si dovrà verificare nel singolo caso la presenza della base legale formalmente necessaria al trattamento dei dati sanitari visualizzati sul certificato (stato immunitario o stato infettivo).

Art. 28 lett. a, c e d–f e modifica correlata dell'OMD

Nelle disposizioni vigenti i rimandi sono adeguanti in modo corrispondente. Sulla base dell'obbligo del certificato appena introdotto per i locali chiusi delle strutture della ristorazione, dei bar e dei club e della conseguente abrogazione del vigente obbligo per gli ospiti di stare seduti, anche la correlata comminazione della multa non è più necessaria. La *lettera f* e il corrispondente *numero 16003* dell'ordinanza del 16 gennaio 2019 concernente le multe disciplinari¹ devono pertanto essere abrogati.

¹ RS 314.11

Allegato 1 n. 2 lett. a^{bis} e a^{ter}

Le prescrizioni per l'attuazione dei controlli all'ingresso devono essere precisate e stabilire esplicitamente che la verifica dell'identità delle persone deve avvenire mediante un appropriato documento d'identità con foto. È anche previsto di elencare le condizioni quadro da rispettare da parte dei gestori e degli organizzatori per quanto riguarda il trattamento dei dati.

Allegato 2, n. 2

La formulazione deve essere precisata e quindi adattata a quella delle altre ordinanze.